

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanna Russo presidente  
dott. Giuseppe Di Salvo giudice  
dott. Fabio De Palo giudice relatore

nel procedimento di concordato preventivo n.

ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata dalla  
s.r.l. con ricorso depositato il 12.6.2013, ai  
sensi dell'art.161 comma 6 L.F. come modificato con  
D.L.83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, con riserva di  
deposito della proposta e del piano nonché contestuale  
richiesta di fissazione del termine da parte del Tribunale;  
considerato che la sede legale della società è in Roma e  
dunque sussiste la competenza territoriale di questo  
Tribunale;

rilevato che risulta depositata determina dell'amministratore  
unico in data 5.6.2013, ai sensi dell'art. 152, secondo  
comma, lett. b, L. F. (con allegata domanda per la relativa  
iscrizione nel registro delle imprese);

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci di  
esercizio(anni 2010,2011 e 2012);

ritenuto di dover contenere al minimo di legge il termine per  
le necessarie integrazioni, in mancanza di adeguate  
motivazioni dedotte a sostegno di una maggior dilazione;

ritenuto che - venendo tale termine ad avere naturale  
scadenza durante il periodo feriale contemplato dalla L.  
742/1969 - la relativa decorrenza deve però ritenersi sospesa  
durante tutto quel periodo (stante l'indubbia natura  
processuale del termine medesimo);

rilevato che ai sensi dell'art. 161, comma 8, L.F., va  
disposto che ogni trenta giorni sia trasmessa al Tribunale  
una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria  
amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione

